

L. 31 gennaio 1994, n. 97.

Nuove disposizioni per le zone montane.

Art. 12

(Omissis)

12. Servizi. Usi civici.

1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione (a).

3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione (a).

(a) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso art. 12, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, sono determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

(Omissis)